MIM Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale Calabria

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. Einaudi"

Via Vittorio Veneto – 89822 SERRA SAN BRUNO (VV)

Contatti
tel. 0963-71209
web: www.iiseinaudi.edu.it
email: vvis003008@istruzione.it
pec: vvis003008@pec.istruzione.it

I.I.S. "L. Einaudi" Serra San Bruno (VV)

Info
Codice Fiscale: 96013710791
Codice Univoco Ufficio: UFU8XH
Codice Ministeriale: VVIS003008

Circ. n. 31

Serra San Bruno, 9/11/2026

- **Alunni classi quarte e quinte**
- **D.S.G.A.**
- **Ufficio Didattica**
- **Sito web**

Oggetto: Esami di Stato conclusivi A. S. 2026-2027

Si comunica alle studentesse e agli studenti che è stata emanata la Circolare Ministeriale relativa agli Esami di Stato conclusivi dell'A.S. 2026-2027. A tal proposito si rende nota la tempistica di presentazione delle domande di partecipazione:

- **14 dicembre 2026:** termine ultimo di presentazione della domanda da parte dei candidati interni al Dirigente Scolastico. **L'ufficio della Didattica**, all'atto della ricezione della domanda di partecipazione agli Esami di Stato, verificherà se i candidati interni abbiano anche allegato la ricevuta del versamento della **tassa erariale per esami e se siano in regola con il versamento delle altre tasse scolastiche.**
- **1 febbraio 2027:** termine di presentazione della domanda al Dirigente Scolastico da parte degli alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione del corso di studi per merito.
- **22 marzo 2027:** termine ultimo di presentazione della domanda al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Regione Calabria da parte degli alunni che cessino la frequenza delle lezioni entro il 15 marzo 2027 e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni.

Si fa, inoltre, presente che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Decreto Legislativo n. 62/2017 sono ammessi, a domanda, per **abbreviazione per merito**, direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo gli alunni della penultima classe che hanno riportato, nello scrutinio finale, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

Si evidenzia che per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, **ai fini della valutazione finale** di ciascuno studente, è richiesta la **frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, tenuto conto del seguente ammontare complessivo:**

- Liceo Scientifico: 990 ore annuali di lezione per gli alunni frequentanti l'ora di Religione o di "Attività alternative"; 957 ore per gli alunni che non frequentano l'ora di Religione o di "Attività alternative".
- Indirizzi tecnici e indirizzo professionale IPSEOA: 1056 ore annuali di lezione per gli alunni frequentanti l'ora di Religione o di "Attività alternative"; 1023 ore per gli alunni che non frequentano l'ora di Religione o di "Attività alternative".

Sono previste **deroghe al limite del 75 %**, come deliberato dagli OO. CC. della scuola, solo per le assenze dovute a:

- gravi motivi di salute e/o familiari adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate documentate;
- donazioni di sangue documentate;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI documentate;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (*Cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n.101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987*);

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta la non ammissione all'esame di Stato.

Le **domande** (modello scaricabile dal sito in allegato alla presente circolare) devono essere trasmesse a scuola esclusivamente **utilizzando l'indirizzo di posta elettronica** ordinaria vvis003008@istruzione.it e formulando l'oggetto della mail **come nell'esempio** indicato:
Luca_Bianchi_VA_AFM_domanda_esami_stato **ossia** Nome_Cognome_classe_indirizzo_domanda_esami_stato

Le studentesse e gli studenti dovranno altresì versare la tassa per gli esami di Stato di € 12,09. Tale pagamento dovrà avvenire esclusivamente tramite la piattaforma **PAGOPA.**
Si rammenta che per gli studenti frequentanti il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5-1990, n. 118), **è dovuto il pagamento delle seguenti tasse scolastiche**: tassa di iscrizione € 6,04 (da versare una sola volta); tassa di frequenza € 15,13 (da versare per ciascuno dei due anni); tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione € 12,09; tassa di rilascio dei relativi diplomi € 15,13.

Sono esonerati dal pagamento le studentesse e gli studenti che rientrino in una delle seguenti tipologie:

- Per **merito:** votazione finale non inferiore alla media di otto decimi (e voto condotta 8/10).
- Per **motivi economici** gli appartenenti a nuclei familiari il cui valore ISEE è pari o inferiore a € 20.000,00.
- Per **appartenenza a speciali categorie di beneficiari**, sono dispensati dalle tasse scolastiche gli alunni e i candidati che rientrino in una delle seguenti categorie: a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; c) ciechi civili. L'esonero è concesso inoltre a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonino CERAVOLO

F.to digitalmente108084
Dirigente Scolastico
Antonino CERAVOLO